



Decreto Dirigenziale n. 178 del 02/09/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore: 8 - Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto:

Ex D.Lgs. n. 59/05, ora D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale, impianto esistente, prima autorizzazione, per l'attivita' IPPC codice 6.4b, ditta GRAVINA CONSERVE srl, con sede legale ed impianto in Scafati, Via Poggiomarino,100, Localita' San Pietro.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and* (di seguito abbreviato in IPPC);

CHE la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e, successivamente, integralmente recepita con il D.Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione dei nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2;

CHE per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

CHE a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRef = *BAT References*) sulle migliori tecniche disponibili (*BAT = Best Available Techniques*);

CHE la Regione Campania, con Delibera n. 62 del 19/01/2007, stabiliva che le domande di A.I.A. per gli impianti esistenti dovessero essere presentate tra il 05/02/07 e il 30/03/07 e che dovessero pervenire ai competenti Settori Provinciali entro e non oltre le ore 12,00 del 30 marzo 2007;

CHE, con la stessa Delibera, si faceva carico il Coordinatore dell'Area 05 di disporre con proprio Decreto Dirigenziale, la pubblicazione della modulistica all'uopo predisposta sul BURC e nella pagina Ambiente del sito web della Regione Campania;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 16 del 30 gennaio 2007 la Regione Campania ha approvato la Guida e la Modulistica per la compilazione delle domande di Richiesta per l'A.I.A.;

CHE con Delibera n. 1158 del 29 giugno 2007 la Giunta Regionale prorogava al 31 Agosto 2007 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di A.I.A. per gli impianti esistenti;

CHE con D.L. n. 180 del 30 ottobre 2007 è stato differito il termine di rilascio dell'A.I.A al 31 marzo 2008;

CHE con apposita convenzione stipulata tra la Regione Campania e l'Università degli Studi del Sannio di Benevento il 27 agosto 2007 venivano definite le modalità per la erogazione del supporto tecnico-scientifico per la definizione delle pratiche di A.I.A. come previsto, tra l'altro, dal D.Lgs. n. 59/2005;

CHE con nota assunta al prot. 120310 del 11/02/2009 l'Università degli Studi del Sannio di Benevento, Dipartimento di Ingegneria, trasmetteva il rapporto Tecnico-Istruttorio n. 61/SA, a supporto della valutazione della domanda presentata dalla Ditta LA GRAVINA srl;

ESAMINATA:

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata in data 31/08/2007, prot. n. 736875, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05, ora D.Lgs. 152/06, dalla ditta LA GRAVINA srl per l'attività IPPC codice 6.4b, con sede legale ed impianto in Scafati, Via Poggiomarino,100-Località San Pietro, volturata in

GRAVINA CONSERVE srl, come da dichiarazione resa nella prima seduta della Conferenza di Servizi del 07/06/2010;

CONSIDERATO:

CHE l'impianto è da considerarsi esistente ai sensi dell'ex D.Lgs. 59/05, al fine dell'esercizio dell'attività IPPC: codice 6.4 b: *Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);*

CHE il Gestore ha correttamente adempiuto a quanto disposto all' art. 5, comma 7, dell'ex D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda, sul quotidiano "il Salernitano" in data 18/04/2008;

CHE copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso il Settore Provinciale Ecologia di Salerno per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico;

CHE non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8 dell'ex D. Lgs. 59/05;

CHE, a norma dell' art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.e i. e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, l' autorizzazione di cui all'allegato IX del D.Lgs. 152/06, che per la Ditta GRAVINA CONSERVE srl è di seguito riportata:

ATTI AMBIENTALI INTEGRATI NELL' A.I.A.		
Estremi atto	Ente	Oggetto
Decreto Dirigenziale n. 68 del 29/07/2004	Regione Campania A.G.C. 5 Ecologia, Tutela dell'Ambiente	DPR 203/88, autorizzazione provvisoria all'emissione in atmosfera.

PRESO ATTO:

CHE il 07 giugno 2010, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con la richiesta di documentazione integrativa, come da rapporto redatto dall'Università del Sannio n. 61/BIS/SA, prot.488081 e in seguito alla dichiarazione del rappresentante della ditta di voltura da LA GRAVINA srl in GRAVINA CONSERVE srl;

CHE il 26 luglio 2010 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi che si è conclusa con il rinvio perché la ditta non ha trasmesso la documentazione integrativa;

CHE il 14 ottobre 2010, prot. 825362, la ditta GRAVINA CONSERVE srl ha trasmesso la documentazione integrativa;

CHE il 20 ottobre 2010 si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi che si è conclusa con la richiesta di ulteriore documentazione integrativa, come da rapporto redatto dall'Università del Sannio, prot.842292 del 20/10/2010 e da quanto richiesto dal rappresentante del Comune di Scafati e dall'ARPAC;

CHE il 03 dicembre 2010, prot. 86285, la ditta GRAVINA CONSERVE srl ha trasmesso la documentazione integrativa;

CHE il 20 dicembre 2010 si è tenuta la quarta seduta della Conferenza di Servizi che si è conclusa con il rinvio della stessa in quanto la ditta non ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa agli altri Enti;

CHE il 04 febbraio 2011 si è tenuta la Conferenza conclusiva, che, sulla scorta della documentazione agli atti, ivi incluse quelle integrative, del rapporto dell'Università del Sannio n. 61/QUATER/SA, del parere favorevole del Comune di Scafati, prot. 2618 del 04/02/2011, trasmesso via fax, con la prescrizione di trasmettere un'autocertificazione a firma del legale rappresentante della ditta, da cui si evince che nulla è cambiato rispetto al certificato di agibilità, all'unanimità, si è espressa formulando parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con la seguente prescrizione:

- 1) la ditta dovrà trasmettere il Piano di Monitoraggio, modificato nei punti, indicati nel rapporto dell'Università del Sannio n. 61/QUATER/SA;
- 2) dopo dieci giorni della prossima campagna pomodori dovrà essere redatta relazione di impatto acustico prevedendo la caratterizzazione del rumore ambientale e di fondo sia al perimetro sia nei pressi dei ricettori sensibili; dovrà altresì essere effettuata la valutazione del livello differenziale del rumore in ambiente abitato ai sensi del DPCM 14/11/1997; tale relazione dovrà essere integrata con una relazione di impatto acustico effettuata ai sensi del D.M. 16/03/1998 con misure del rumore ambientale e di fondo sia al perimetro sia nei pressi dei ricettori sensibili;
- 3) durante la campagna di lavorazione la frequenza dei controlli sulle acque emunte dai pozzi, degli scarichi idrici e delle quantità di pomodoro lavorate devono essere effettuate con cadenza settimanale;
- 4) stabilire che la data di attivazione e di disattivazione del by-pass delle acque da inviare al depuratore devono essere comunicate agli enti preposti ai controlli. Inoltre immediatamente a monte dello scarico in uscita dallo Stabilimento di tale by-pass deve essere installato un contatore delle acque scaricate direttamente in fogna;

CHE nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti nelle Conferenze di Servizi, a seguito delle trasmissioni dei relativi verbali, avvenute con note prot. 504837 del 10.06.10, prot. 664490 del 04.08.10, prot. 848190 del 22.10.10, prot. 1015576 del 21.12.10, prot. 94505 del 07.02.11;

CHE in data 30/06/2011, prot.514621, la Ditta ha trasmesso la ricevuta del versamento a saldo per le spese di istruttoria, a favore della Regione Campania, calcolate ai sensi del D.M. 24.04.2008;

CHE in data 03/08/2011 prot. 608969 la ditta ha trasmesso l'autocertificazione a firma del legale rappresentante della ditta, da cui si evince che nulla è cambiato rispetto al certificato di agibilità, così come richiesto dal Comune di Scafati nella Conferenza conclusiva;

CHE in data 24/08/2011, prot. 638842, la ditta ha trasmesso il Piano di Monitoraggio, così come richiesto nella Conferenza conclusiva e come da rapporto dell'Università del Sannio n. 61/QUATER/SA;

RITENUTO che alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'ex D. Lgs. 59/05, la ditta GRAVINA CONSERVE srl - all'esercizio dell'attività IPPC cod. 6.4b;

CONSIDERATO:

CHE l'art.29-sexies del D.Lgs 152/2006, stabilisce che i valori limite di emissione, fissati nelle A.I.A. non possono essere comunque meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;

CHE la Conferenza di Servizi succitata, non ha determinato valori limite di emissione diversi da quelli fissati dalla normativa vigente;

EVIDENZIATO:

CHE la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente del Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, di Salerno, in forza della Delibera n.62 del 19/01/2007 e successivo Decreto Dirigenziale n. 16 del 30 gennaio 2007;

CHE la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento, ove necessario, delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità e previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;

CHE sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;

CHE dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

CHE ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1 del D. Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione;

CHE le eventuali modifiche progettate dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dal Settore Provinciale Ecologia di Salerno a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 e 2 del D. Lgs.152/06;

VISTO:

- il D.M. 31.01.05;
- il D.Lgs. n. 59 del 18.02.05;
- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06;
- il D.L. n. 180 del 30.10.07 convertito con Legge n. 243 del 19.12.07;
- il D.L. n. 248 del 31.12.07 convertito con Legge n. 31 del 28.02.08;
- la D.G.R.C. n. 62 del 19.01.07;
- la D.G.R.C. n. 1158 del 29.06.07;
- la Legge n. 4 del 16.01.08;
- il D.M. 24.04.08

Alla stregua dell'istruttoria svolta dal Settore, nonché della attestazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente di Servizio, del rapporto tecnico-istruttorio eseguito dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università del Sannio di Benevento, dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza di Servizi, in conformità alle determinazioni della stessa raggiunte e per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, il Dirigente di Settore,

DECRETA

1) di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'impianto esistente - prima autorizzazione - ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 152/06, alla ditta GRAVINA CONSERVE srl, con sede legale ed impianto in Scafati, Via Poggiomarino,100-Località San Pietro, per l'attività IPPC codice 6.4b: *Trattamento e*

trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale), alle condizioni e con le modalità descritte nel progetto approvato in Conferenza di Servizi e con l'osservanza di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento;

2) che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29-quater comma 11, D.lgs. 152/06, le autorizzazioni, elencate in premessa ed individuate nell'allegato IX del D.Lgs. 152/06;

3) di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate nel presente provvedimento ivi inclusi gli allegati n. 1, 2 e 3, così identificati:

- Allegato 1: Piano di monitoraggio e controllo (prot. 638842 del 24/08/2011);
- Allegato 2: Applicazione delle BAT (prot. 86285 del 03/02/2011)
- Allegato 3:- Emissioni in Atmosfera (prot. 86285 del 03/02/2011);
- Scarico delle acque reflue industriali (prot. 86285 del 03/02/2011);

4) che il Gestore, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, dà comunicazione alla Regione Campania STAP Ecologia di Salerno, specificando la data di inizio, la tipologia e le modalità di esecuzione;

5) di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla legge vigente per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento acustico;

6) di stabilire che la Ditta trasmetta alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno ed all'ARPAC relazione di impatto acustico prevedendo la caratterizzazione del rumore ambientale e di fondo sia al perimetro sia nei pressi dei ricettori sensibili, da redigere dopo dieci giorni della prossima campagna pomodori; dovrà altresì effettuare la valutazione del livello differenziale del rumore in ambiente abitativo ai sensi del DPCM 14/11/1997, che dovrà essere integrata con una relazione di impatto acustico effettuata ai sensi del D.M. 16/03/1998 con misure del rumore ambientale e di fondo sia al perimetro sia nei pressi dei ricettori sensibili;

7) di stabilire che la Ditta provveda, durante la campagna di lavorazione, ad effettuare la frequenza dei controlli sulle acque emunte dai pozzi, degli scarichi idrici e delle quantità di pomodoro lavorate con cadenza settimanale;

8) di stabilire che la data di attivazione e di disattivazione del by-pass delle acque, da inviare al depuratore, devono essere comunicate agli enti preposti ai controlli. Inoltre immediatamente a monte dello scarico in uscita dallo Stabilimento di tale by-pass deve essere installato un contatore delle acque scaricate direttamente in fogna;

9) di stabilire che la Ditta trasmetta alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno ed al Comune di Scafati, le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità, nello stesso riportate;

10) di stabilire che l'A.R.P.A. Campania effettui i controlli con cadenza annuale, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.lgs. 152/06, inviandone le risultanze alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno;

11) che il presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 29-octies, comma 1 del D.lgs. 152/06 ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di notifica;

12) ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazione in materia ambientale rilevante, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 152/06 e s.m.e.i.,

comunicherà tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche alla Regione Campania-Settore Tecnico Amministrativo Ecologia di Salerno;

13) che il Gestore dovrà trasmettere alla Regione Campania Settore Provinciale Ecologia di Salerno un piano di dismissione dell'intero impianto IPPC prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

14) di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

15) che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti per le emissioni in atmosfera, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno;

16) che, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dall'A.R.P.A. Campania;

17) che la Ditta GRAVINA CONSERVE srl è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, pena la decadenza dell' autorizzazione, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. 24.04.08, come segue:

a) prima della comunicazione prevista dall'art.29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/06, allegando alla stessa la relativa quietanza per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun anno successivo per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'autorità di controllo competente (ARPAC);

18) che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06;

19) la presente autorizzazione, non esonera la Ditta GRAVINA CONSERVE srl, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione;

20) di notificare il presente provvedimento alla ditta GRAVINA CONSERVE srl, con sede legale ed impianto in Scafati, Via Poggiomarino,100-Località San Pietro;

21) di inviare copia del provvedimento al Sindaco del Comune di Scafati, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'Azienda Sanitaria Locale Salerno, all'ARPAC Dipartimento di Salerno, all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano e all'AGC 05 Ecologia - Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento;

22) di inoltrarlo per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore BURC per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Setaro